

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/1609 DELLA COMMISSIONE

del 1º giugno 2023

recante rettifica del regolamento delegato (UE) 2017/118 che stabilisce misure di conservazione nel settore della pesca per la protezione dell'ambiente marino nel Mare del Nord

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (¹), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento delegato (UE) 2017/118 della Commissione (²) stabilisce misure di conservazione nel settore della pesca per la protezione dell'ambiente marino in determinate zone del Mare del Nord. Tale regolamento è stato modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2023/340 della Commissione (³).
- (2) Il 22 febbraio 2023 la Germania ha informato la Commissione della presenza di un errore nel regolamento delegato (UE) 2023/340. L'errore riguarda una frase contenuta nella raccomandazione comune e non recepita nel regolamento delegato (UE) 2023/340, più precisamente la decorrenza dell'efficacia delle misure di conservazione nel settore della pesca nelle zone centrale e orientale del Sylter Aussenriff [zone 1(10)] prevista dal 1º maggio 2023.
- (3) Il 28 febbraio 2023 la Germania ha informato la Commissione della presenza di altri errori tecnici nell'allegato del regolamento delegato (UE) 2023/340 riguardanti la designazione della zona economica esclusiva neerlandese e le coordinate geografiche della linea di separazione in direzione del mare tra la zona economica esclusiva tedesca e quella neerlandese.
- (4) È pertanto opportuno rettificare di conseguenza l'articolo 3, paragrafo 1, e gli allegati I e VI del regolamento delegato (UE) 2017/118.
- (5) Poiché le rettifiche previste dal presente regolamento hanno un impatto diretto sulle attività di pesca nelle zone soggette a misure di conservazione in tale settore, è opportuno che esso entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) 2017/118 è così rettificato:

- 1) All'articolo 3, paragrafo 1, è aggiunta la lettera d):
 - «d) nelle zone 1(10), le misure di conservazione nel settore della pesca hanno effetto dal 1º maggio 2023.».
- 2) Gli allegati I e VI sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

(¹) GUL 354 del 28.12.2013, pag. 22.

(²) Regolamento delegato (UE) 2017/118 della Commissione, del 5 settembre 2016, che stabilisce misure di conservazione nel settore della pesca per la protezione dell'ambiente marino nel Mare del Nord (GUL 19 del 25.1.2017, pag. 10).

(³) Regolamento delegato (UE) 2023/340 della Commissione, dell'8 dicembre 2022, che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/118 per quanto riguarda le misure di conservazione nelle zone Sylter Aussenriff, Borkum-Riffgrund, Doggerbank e Östliche Deutsche Bucht e Klaverbank, Friesie Front e Centrale Oestergronden (GUL 48 del 16.2.2023, pag. 18).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° giugno 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Gli allegati I e VI del regolamento delegato (UE) 2017/118 sono così rettificati:

- 1) nell'allegato I, la lettera c) relativa alla zona 1(11) è sostituita dalla seguente:
«c) dalla linea di separazione in direzione del mare tra la zona economica esclusiva tedesca e quella neerlandese da 53,724495° N 6,345843° E a 54,016833° N 6,095963° E.»;
 - 2) nell'allegato VI, la lettera c) relativa alle zone 4(3), zona di gestione A del Borkum-Riffgrund, è sostituita dalla seguente:
«c) dalla linea di separazione in direzione del mare tra la zona economica esclusiva tedesca e quella neerlandese da 53,724495° N 6,345843° E a 54,016833° N 6,095963° E.»;
 - 3) nell'allegato VI, la lettera c) relativa alle zone 4(3), zona di gestione B nel Doggerbank, è sostituita dalla seguente:
«c) dalla linea di separazione in direzione del mare tra la zona economica esclusiva tedesca e quella neerlandese da 55,365081° N 4,260850° E a 55,645558° N 3,637590° E.»;
-